

# Fallimento: imposta di registro ammissione al passivo

written by Maria Monteleone | 07/07/2018



***Opposizione allo stato passivo fallimentare: il decreto di ammissione è soggetto ad imposta di registro fissa o proporzionale?***

Hai finalmente ottenuto una sentenza o un decreto ingiuntivo che riconoscono il tuo credito, ma la società debitrice è stata dichiarata fallita. L'unico modo per tentare di ottenere il pagamento almeno parziale del credito è chiederne l'ammissione al passivo fallimentare, cioè l'inserimento tra i crediti da soddisfare in caso di recupero di liquidità dalla procedura fallimentare.

Il giudice delegato, all'esito dell'esame sullo stato passivo e sulle domande presentate dai vari creditori, accoglie in tutto o in parte o respinge o dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo fallimentare [1]. Il decreto può essere impugnato dal creditore escluso, il quale, opponendosi allo stato passivo, all'esito dell'impugnazione può vedersi ammettere il proprio credito. Il decreto di ammissione al passivo fallimentare a seguito di opposizione, in quanto atto giudiziario, è soggetto ad imposta di registro.

Ma qui sorge il dubbio: si tratta di imposta in misura fissa di 200 euro o proporzionale al valore del credito ammesso? La differenza non è di poco conto in quanto, se si applica la misura proporzionale, si può essere costretti a pagare anche migliaia di euro di imposta di registro e l'ammissione al passivo fallimentare può risultare non più tanto conveniente.

Sul punto è intervenuta una recente sentenza della Corte Costituzionale [2] che ha sancito definitivamente l'inapplicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale quando il credito ammesso alla procedura fallimentare è già soggetto ad Iva. Si pensi per esempio a chi deve recuperare delle fatture commerciali: se si applica già l'Iva sul corrispettivo, perché deve applicarsi anche l'imposta di registro proporzionale al valore della transazione?

## **Ammissione al passivo fallimentare: imposta di registro in misura fissa**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma [3] del Testo unico sull'imposta di registro, nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro è previsto dalla stessa legge [4] e dispone che, per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa.

Secondo il Giudice delle Leggi, occorre tener conto della *ratio* del suddetto principio di alternatività, volto ad evitare la doppia imposizione dello stesso atto, come nel caso delle pronunce di accertamento dei crediti che definiscono il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.

Nella pronuncia in esame, si legge testualmente che il trattamento differenziato non risponde a ragionevolezza qualora l'accertamento del credito soggetto a Iva sia, come nel caso dell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, il presupposto necessario e sufficiente della partecipazione del creditore al fallimento, che è strumentale al pagamento del credito stesso, sia pure in "moneta

fallimentare”.

Da questo angolo visuale, l'alternatività fra l'imposta di registro e l'Iva esige che l'ambito di applicazione del beneficio fiscale sia esteso alle pronunce in questione, non essendo rilevante che il pagamento del corrispettivo soggetto a Iva, in sede di riparto dell'attivo fallimentare, sia un evento futuro, ben potendo valere questa stessa affermazione anche per il pagamento coattivo in seguito a condanna, che dipende comunque dalla capienza del patrimonio del debitore.

In sintesi, dunque, è costituzionalmente illegittima l'applicazione dell'aliquota dell'1% ai fini della liquidazione dell'imposta di registro sul provvedimento con cui il tribunale fallimentare, definendo un giudizio di opposizione allo stato passivo, ammetta al passivo un credito derivante da un'operazione soggetta ad Iva.

## **Avviso di liquidazione imposta di registro in misura proporzionale**

Se dunque l'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% anziché in misura fissa (200 euro), tassando il decreto che decide l'opposizione allo stato passivo fallimentare, il relativo avviso di liquidazione deve essere annullato con ricorso al giudice tributario, contestando l'illegittimità costituzionale del criterio di calcolo dell'imposta.

Attenzione, il criterio dell'imposta in misura fissa è valido solo se il credito ammesso al passivo riguarda un'operazione già soggetta ad Iva. Negli altri casi, è legittima l'imposta di registro calcolata con il criterio proporzionale (aliquota 1%).